IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Monica Mastrandrea	Giudice
Sara Perlo	Giudice rel/est

nella causa n. r.g. **16536/21** promossa da:

, nato a Madaripur, in Bangladesh, il (CUI:), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Praticò

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 ("*Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*") come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017 avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 27.7.2021, notificato il 6.8.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **Premessa in fatto**

Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo *status* di rifugiato, ovvero, in subordine, la protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 13.3.2024 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

- **Sul merito della causa**

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, il richiedente ha precisato di essere nato a Madaripur, in Bangladesh, di essere di etnia *bedé,* di essere di fede musulmana, di non aver mai frequentato la scuola, di aver lavorato con il padre come pescatore e come aiutante negli spettacoli con i serpenti, di avere i nonni di origine pakistana, di avere i genitori, tre sorelle e un fratello residenti in Bangladesh.

Sui motivi che lo hanno portato a fuggire dal Bangladesh il richiedente ha spiegato che, mentre aiutava il capo-gruppo in uno spettacolo con i serpenti, un serpente è uscito dal suo contenitore, spaventando i bambini che stavano assistendo allo spettacolo: nello specifico, una bambina ha urtato una pompa dell'acqua e si è procurata un taglio.

I genitori della bambina, hanno cercato , ritenendolo responsabile dell'accaduto e lo hanno minacciato.

Il richiedente, spaventato, è fuggito a Dacca dove si è unito ad un gruppo di persone in partenza per la Libia, anche al fine di aiutare economicamente la propria famiglia. Dopo sette mesi in Libia, il richiedente è partito per l' Italia, dove è giunto il 6 aprile 2020.

A specifica domanda, il richiedente ha spiegato che il suo capo-gruppo ha pagato il viaggio e che gli ha detto di restituirgli il denaro quando ne avrà la possibilità.

ha, altresì, illustrato le discriminazioni subite in Patria a causa della sua appartenenza all'etnia *bedé.* In particolare, a differenza degli altri cittadini bengalesi, egli non poteva ottenere i documenti identificativi, non aveva diritti o accesso ai servizi essenziali, era obbligato a vivere su una barca e lavorare come pescatore o intrattenitore, conducendo una vita nomade. Il suo gruppo di appartenenza era composto da circa 30 famiglie, tutte guidate da un capo-gruppo, detto *sordar.*

Il richiedente ha anche spiegato che, durante l'esibizione dei serpenti, un ragazzo suona un flauto chiamato *bin* e che l'esibizione ha lo scopo di fare avvicinare la gente, per poi vendere medicinali preparati con le erbe.

A specifica domanda, ha anche illustrato una tradizione *bedé* relativa al matrimonio: lo sposo sale sopra il tetto di una casa da cui finge di volersi buttare, la sposa lo supplica di non farlo, promettendo di sposarlo e mantenerlo e il capo-gruppo li dichiara marito e moglie, donando ad entrambi un serpente.

A specifica domanda, ha spiegato che, se una persona di etnia *bedé* volesse svolgere un lavoro diverso da quello di pescatore o intrattenitore, non potrebbe farlo perché nessuno lo assumerebbe: egli stesso, arrivato a Dacca, non è riuscito a reperire un'attività lavorativa proprio in quanto appartenente all'etnia *bedé.*

Con provvedimento del 27.7.2021, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

Il Collegio non ha ritenuto necessaria l'audizione personale del richiedente, disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio.

È principio condiviso da questo Tribunale quello secondo cui non sussiste alcun automatismo tra la fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 35 bis D.lgs. 25/2008 e l'audizione del richiedente, a tale ultimo incombente potendo e dovendo il Giudice procedere solo qualora, nel caso concreto, sia necessario chiedere chiarimenti all'interessato; necessità che non è stata ravvisata nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione del Mod. C/3 e nel corso dell'audizione amministrativa, nonché delle allegazioni difensive e della documentazione versata in atti (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 17717/2018).

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme anche alla recente giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che "*il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine*".

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, *"tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda*", dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, *"qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove"*, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;

d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *"la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio"* (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante "*supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente"* (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, *"non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore"* (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

- **Sulla domanda di protezione internazionale**

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è "*rifugiato*" il "*cittadino*

straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *"atti di violenza fisica o psichica"* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi "tipici", quali quelli relativi alla "razza", alla "religione", alla "nazionalità", al "particolare gruppo sociale" e all'"opinione politica" come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo *status* di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine.

A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".*

L'art. 14 D.Lgs. citato identifica il "*danno grave"*: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i "*responsabili della persecuzione o del danno grave*" possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche "*soggetti non statuali*" se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, "non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da "*soggetti non statuali*", l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente,

"*l'effettività del divieto legale di simili minacce*" ove le stesse siano "*sussistenti e gravi*" (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di "*vicenda privata*", possa integrare i requisiti di cui all'art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purchè venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all'ipotesi contemplata dalla lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di "*conflitto armato*" elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*" (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12).

Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché "*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*"(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018" (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che *"l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia"* (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, *"tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda*", dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, *"qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove"*, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;

d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *"la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio" (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).*

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante "supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente" (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, "non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore" (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

** **

La Commissione ha rigettato la domanda del richiedente poiché non ha ritenuto credibile il narrato relativamente al motivo di espatrio. In particolare, secondo la C.T., pur riuscendo a descrivere tradizioni e caratteristiche legate all'etnia *bedé,* non ha saputo fornire adeguati dettagli circa le discriminazioni o persecuzioni subite a livello personale.

Inoltre, nonostante l'episodio relativo alla bambina ferita sia stato ritenuto credibile, la Commissione ha ritenuto non congruente il fatto che la famiglia della bambina, a distanza di anni e in assenza di danni seri, stia ancora cercando .

La difesa nel ricorso ha ripercorso la storia del richiedente e ha evidenziato come, a differenza di quanto affermato dalla Commissione, sia riuscito a descrivere con sufficiente dettaglio le discriminazioni subite in quanto di etnia *bedé.*

In particolare, quando il funzionario intervistatore ha chiesto al richiedente se vi fossero stati ulteriori motivi che lo hanno spinto a fuggire, egli ha risposto descrivendo la situazione dei *bedé*

("D: *Ci sono state ragioni ulteriori che hanno influito sulla sua decisione di lasciare il Paese?* R: *noi bedé non siamo aiutati da nessuno. Il Bangladesh sta facendo progressi, ma noi siamo rimasti indietro, nessuno ci aiuta"* Cfr. verbale di audizione, pagg. 5 e 6).

Inoltre, prosegue la difesa, [redacted] ha spiegato in modo preciso come le persone di etnia *bedé* non hanno diritti, non hanno documenti, non hanno accesso ai servizi.

Il richiedente, peraltro, ha anche saputo descrivere le discriminazioni subite in prima persona: infatti, ha dichiarato sia di essere stato costretto a ritirarsi dalla scuola perché discriminato e sia della fatica a reperire un'attività lavorativa a Dacca a causa della sua etnia ("D: *finora abbiamo parlato dei bedé in generale. Mi potrebbe parlare delle discriminazioni che ha vissuto Lei personalmente a causa della sua appartenenza alla minoranza bedé? Ricorda qualche episodio particolare?* R: *Quando ero piccolo ero andato a scuola, ma i compagni di classe ridevano di me, non socializzavano con me. Sono andato a scuola per dieci giorni, poi ho smesso*", cfr. verbale di audizione, pag. 8; "D: *A parte questo, ha avuto altri problemi nel corso della sua vita per via dell'appartenenza etnica?* R: *Quando sono andato a Dacca non riuscivo a trovare lavoro perché sono bedé*", cfr. verbale di audizione, pag. 8).

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene di non condividere la decisione della Commissione.

Infatti, pur non ravvisando la presenza di un timore di persecuzione individuale o di atti di natura persecutoria connessi ad uno dei cinque motivi della Convenzione di Ginevra, il Collegio ritiene fondato il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio in Bangladesh, in quanto il richiedente potrebbe subire trattamenti inumani o degradanti a causa della sua appartenenza all'etnia *bedé*.

In merito a tale gruppo etnico si riporta quanto segue.

I *Bede (*o *Bedey) sono* "*un popolo nomade, noto anche come «gitani del fiume». Secondo l'ONG locale Gram Bangla Unnayan Committee, sono attualmente considerati come degli emarginati, in parte a causa delle loro abitudini alimentari, che contraddicono la tradizione islamica e anche perché le donne non indossano i purdah [veli] e toccano i corpi di pazienti maschi, atti che violano la cultura dominante bengalese-musulmana*".[1] Ogni clan ha differenti occupazioni, i *Sandar* vendono nastri e braccialetti, i *Malboidhyas* sono dottori tradizionali, i *Shaporas* addomesticano serpenti. Circa il 98% dei *Bede* vive sotto la soglia di povertà, il 95% è analfabeta ed i bambini si sposano ad un'età media di 11 anni.[2] La comunità *Bede* è esclusa da ogni aspetto basilare della vita quotidiana, come il cibo, l'avere un'abitazione, un'educazione, l'accesso alle cure mediche ecc.

[1] EASO, *Bangladesh- Panoramica del Paese*, dicembre 2017, p. 58, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf.

[2] Al Jazeera, *Rough sailing for Bangladesh river-gypsies*, 22 gennaio 2013, https://www.aljazeera.com/features/2013/1/22/rough-sailing-for-bangladesh-river-gypsies.

Nonostante alcune ONG abbiano promosso programmi di supporto a popolazioni più povere ed emarginate, nessun programma è stato avviato per la comunità *Bede*, che continua ad essere di fatto stigmatizzata ed esclusa.[3]

Dalle fonti consultate, risulta che alcuni *bede*, soprattutto le donne della famiglia, siano guaritori tradizionali, ed usino la *shinga*, un corno di mucca, per curare i pazienti (*"Women have always worked and men stayed home relaxing. My wife is a Shinga healer. She uses a Shinga, a cow's horn, to suck dead blood from the waist to reduce pain. It always works"*, DW, *Bangladesh's river gypies fighting to preserve their culture*, 13 giugno 2011, https://www.dw.com/en/bangladeshs-river-gypies-fighting-to-preserve-their-culture/a-6546197; M. T. Hossain *et al.*, *A Preliminary Study of the Health Management Practices of the Bede Community of Savar, Bangladesh and some of their Ethnomedicinal Formulations*, in *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 4(2): 136-146, 2010*, p. 137, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HphTphW7ekIJ:www.aensiweb.net/AENSIWEB/aejsa/aejsa/2010/136-146.pdf+&cd=13&hl=en&ct=clnk&gl=it). Secondo quanto riporta uno studio pubblicato sul *The Journal of Social Studies*, *"quando [i Bede] arrivarono nella zona del Bengala furono comunemente chiamati Bedeya, per via della parola Baidda che in Bangla significava 'medico del villaggio'. I Bedeya sostengono di conoscere l'arte della guarigione, che usano come fonte di sostentamento"* (M. Samadder, *When Occupation leads Social Exclusion: an experience of Bedey Community*, ottobre 2012, in *The Journal of Social Studies*, p. 24, https://www.researchgate.net/publication/281294059_When_Occupation_leads_Social_Exclusion_an_experience_of_Bedey_Community).

Nonostante la maggior parte dei *bede* non abbia accesso all'istruzione,[4] una minoranza di essi riesce a frequentare la scuola, principalmente grazie all'intervento di ONG che istituiscono scuole mobili su barche, accessibili agli appartenenti di tale etnia, nomadi per tradizione (nel sopraccitato articolo, pubblicato da *Deutsche Welle* nel 2011, si legge *"Muhammad went to school until grade eight so he was able to work as a teacher in one of the 21 mobile schools on a boat set up by the Dhaka-based non-profit organization, GramBangla Unnayan Commmittee"* DW, *Bangladesh's river gypies fighting to preserve their culture*, 13 giugno 2011, https://www.dw.com/en/bangladeshs-river-gypies-fighting-to-preserve-their-culture/a-6546197; C. Brandt, *The 'Bedes' of Bengal: Establishing an Ethnic Group through Portrayals*, p. 97, 2018,

[3] Mohammad Sujoun Lasker ed altri, *Lifestyle of the Nomadic River Gypsies and their Threat Narrative: A Tale of Two Villages in Bangladesh*, in International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources, marzo 2019, https://juniperpublishers.com/ijesnr/IJESNR.MS.ID.555973.php.

[4] *"more than 90% of them are illiterate while 96% of Bede children have never received any schooling"* https://indraprasthalawreview.in/wp-content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07-tamanna_tabassum_kabir.pdf.

https://books.google.it/books?id=64WEDwAAQBAJ&pg=PA97&lpg=PA97&dq=bede+school+bangladesh&source=bl&ots=ynFMbFILEg&sig=ACfU3U1_5HHgWU3Ogm1YjwS4aAzZkzQLHw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjy1J7WsLLxAhXMh_0HHaBoBagQ6AEwEnoECBAQAw#v=onepage&q=bede%20school%20bangladesh&f=false; J. van Beurden – IIAS, The International Institute for Asian Studies, *A new research culture for the marginalised in Bangladesh*, p. 16, 2007, https://www.iias.asia/sites/default/files/2020-11/IIAS_NL43_16.pdf). La questione relativa all'istruzione è altresì affrontata in uno studio specifico sulla creazione di tali scuole mobili, che possano permettere ai bambini *bede* di accedere all'istruzione, in quanto *"i bambini che, con le barche, si spostano rapidamente da un luogo all'altro, non possono ricevere un'istruzione da nessuna scuola elementare governativa o scuola delle ONG. Gli insegnanti delle scuole primarie governative non vogliono iscrivere i e fornire libri ai bambini bede, perché sanno che entro due mesi dovranno partire per viaggi lunghi anche dieci mesi, attraverso il Bangladesh e/o l'India"* (A.K.M. Maksud I. Rasul, Grambangla Unnayan Committee, Dhaka, *The Nomadic Bede Community And Their Mobile School Program*, 2010, p. 2, https://keithlyons.me/wp-content/uploads/2010/12/bede_school.pdf).

La presenza di famiglie di etnia *bede* nella zona di Sunamganj risulta da un articolo pubblicato nel 2020 dal sito *The Daily Star*, riguardante aiuti forniti durante la pandemia da COVID19 a popolazioni in difficoltà, tra cui i *bede*, nonché da un recente studio, pubblicato sulla rivista online della University School of Law and Legal Studies (*The Daily Star*, Shuttlers stand by farmers, 29 aprile 2020, https://www.thedailystar.net/sports/news/shuttlers-stand-farmers-1897696; T. T. Kabir, *Everyday Challenges and Overall Social Impact of the Bede Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh*, Indraprastha Law Review, Journal of University School of Law and Legal Studies, Summer 2020: Vol. I: Issue I, p. 3, https://indraprasthalawreview.in/wp-content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07-tamanna_tabassum_kabir.pdf).

Secondo tale ultimo studio, inoltre, per i *bede* è difficile fronteggiare le frequenti calamità naturali che si verificano in Bangladesh, per via altresì del cambiamento climatico, dal momento non hanno un'abitazione stabile e vivono in barche abitate da più persone. Un'ulteriore problematica riguardante tale etnia concerne il fatto che spesso l'acqua che usano per bere, cucinare e lavarsi, è la stessa nella quale fanno i propri bisogni, e per tale ragione si trovano ad avere seri problemi di salute pericolosi per la propria vita.[5]

[5] T. T. Kabir, *Everyday Challenges and Overall Social Impact of the Bede Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh*, Indraprastha Law Review, Journal of University School of Law and Legal Studies, Summer 2020: Vol. I: Issue I, p. 5, https://indraprasthalawreview.in/wp-content/uploads/2020/10/ggsipu_uslls_ILR_2020_V1-I1-07-tamanna_tabassum_kabir.pdf.

Secondo il rapporto del 2020 della fondazione Bertelsmann Stiftung, inoltre, le minoranze etniche non godono delle stesse possibilità di accesso al lavoro, a causa di pregiudizi radicati nella società.[6]
Il governo bengalese ha messo in atto misure per ridurre le discriminazioni sociali a danno degli appartenenti all'etnia *bede*, stanziando annualmente fondi per finanziare programmi volti a garantire il diritto all'istruzione di bambini appartenenti a minoranze etniche, tra bambini *bede*, ad accrescere le competenze dei soggetti svantaggiati, e migliorare la loro inclusione nella società (il piano del governo è consultabile all'indirizzo http://www.dss.gov.bd/site/page/909e2813-4cbf-49a8-81bf-12366bb20ee4/Bed%C3%A8,-Dalit-and-Horijon). Il sopraccitato report di Bertelsmann Stiftung ha inoltre evidenziato che per gli studenti della comunità *bede* siano stati stanziati sussidi (BTI 2020, Bangladesh Country Report, 2020, p. 21, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_BGD.pdf). Il governo ha altresì avviato attività di sensibilizzazione in collaborazione con ONG locali, per ridurre l'emarginazione dei *bede* (*"in 2012-13, the GoB allocated Taka 167.5 million to the Ministry of Social Welfare for promoting the well-being of hijra's, gypsies and others. The GoB is working with NGOs to sensitize the wider section of the populations about the rights of the socially marginalized groups"* UN Human Rights Committee (HRC), Consideration of reports submitted by States parties under Article 40 of the Covenant, Initial reports of States parties due in 2001: Bangladesh, 3 settembre 2015, CCPR/C/BGD/1, para. 269, https://www.refworld.org/docid/588f184f4.html). Nel 2008 i *bede* hanno altresì ottenuto il diritto di voto, ma, nonostante tale formale inclusione nella vita democratica del Paese, ad oggi le misure adottate dal governo non risultano sufficienti ad avere un concreto impatto sulle condizioni della minoranza etnica di cui si tratta.
Nel caso di specie, il narrato del richiedente va necessariamente parametrato al suo bassissimo (se non inesistente) livello di istruzione: in questo senso, le descrizioni della sua vita nomade, delle tradizioni del gruppo etnico di appartenenza e delle discriminazioni subite a causa dell'etnia bede risultano comunque precise, adeguate, coerenti internamente ed esternamente e credibili.
In particolare, coerentemente con le informazioni ricavate dalle COI, [redacted] non ha potuto avere accesso all'istruzione, non ha mai avuto documenti identificativi rilasciati dal Bangladesh e non ha mai avuto accesso ai servizi essenziali quali, ad esempio, il servizio sanitario (seppur affetto da asma).
Pur nella sua semplicità, dal narrato di [redacted] emergono ripetute e sistematiche violazioni dei suoi diritti fondamentali che gli hanno causato sofferenze ed umiliazioni anche nella più tenera età,

[6] "*Ethnic minorities are not well represented in public office and are not provided with equal employment opportunities. The National Human Rights Commission recognizes that discrimination against minorities takes place and is developing an anti-discrimination law with the intention of mitigating the problem.*" BTI 2020, Bangladesh Country Report, 2020, p. 22, https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_BGD.pdf.

motivo per cui è ragionevole ritenere che, in caso di ritorno in Bangladesh, egli tornerebbe a subire, a causa della sua appartenenza all'etnia *bedé*, vessazioni e discriminazioni del tutto compatibili con il concetto di trattamenti inumani e degradanti elaborato a livello giurisprudenziale comunitario e nazionale.

In assenza di una definizione normativa (come invece troviamo nel caso di tortura, la cui definizione è contenuta nell'art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10.12.1984 ed entrata in vigore il 26.6.19872), nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo una pena o un trattamento sono inumani quando – tenuto conto della intensità e della gravità delle lesioni inferte – provocano, anche non intenzionalmente, danni fisici concreti o sofferenze fisiche o mentali molto serie; sono invece degradanti i trattamenti o le pene che umiliano o sminuiscono l'individuo e, generando sentimenti di angoscia, inferiorità e paura, ledono gravemente la sua dignità umana. La pubblicità non è ritenuta componente essenziale di un trattamento degradante, dal momento che l'individuo può essere mortificato davanti a sé, oltre che davanti al altri. Affinché una pena o un trattamento possano essere qualificati inumani o degradanti, occorre tuttavia che venga superata una soglia minima di gravità e questo giudizio – che è sempre relativo – dipende da uno specifico apprezzamento del caso concreto, che tenga conto altresì della situazione generale del Paese e della situazione particolare dell'interessato. Rilevano, a tal fine, il tipo, la durata e le conseguenze fisiche o mentali subite dalla vittima in rapporto alle sue condizioni personali (quali, per esempio, l'età, il sesso e lo stato di salute della vittima) ed eventualmente anche "lo scopo di umiliare e avvilire l'interessato" che ha determinato il trattamento, anche se, normalmente, l'assenza di questo fine non è risolutivo per escludere la violazione.

In relazione alle ipotesi di protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del D. Lvo 251/2007, la Corte di cassazione ha avuto più volte modo di affermare che *"l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis. La differenza con il rifugio politico si coglie, anche in queste ipotesi, nell'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato"* (cfr. Cass. civ. n. 6503/2014 – 22111/2014), ribadendo tuttavia che *"In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all'art. 14, lettera a) (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte) e lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto alla lettera c) del medesimo art. 14, che i rischi ai quali sarebbe esposto il*

richiedente in caso di rientro in patria siano "effettivi" (come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso decreto) e, cioè, "individuali" o almeno "individualizzati" e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione" (cfr ex plurimis Cass. n.11936/2020).

Per queste ragioni, si ritiene che, nel caso di specie, il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, tramite un'esposizione chiara e lineare degli eventi, credibile e coerente con le COI riportate e tale per cui egli, in quanto appartenente al determinato gruppo sociale dei bede, se rimpatriato, correrebbe il rischio effettivo e individualizzato di subire trattamenti degradanti nel senso poc'anzi descritto (divieto di accedere all'istruzione, ai servizi essenziali quali la sanità, impossibilità di avere un documento, di reperire un'occupazione lavorativa…).

Merita dunque accoglimento la domanda di riconoscimento di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/07, lett. b).

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Sulle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui "*qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato*" (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie il ricorso in ordine alla domanda principale e dichiara che [redacted], nato a Madaripur, in Bangladesh, il [redacted] (CUI: [redacted]), ha diritto alla Protezione Sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007;

Nulla in punto spese;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18.3.2024

Il Giudice estensore — Dott.ssa Sara Perlo

Il Presidente — Dott.ssa Roberta Dotta